



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19/2024

OGGETTO:

ADOZIONE	PIANO	FINANZIARIO	TARI	2022/2025	-
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025					

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGIO Manuel - Presidente	Sì
2. SACCHETTI Valeria - Vice Sindaco	Sì
3. AMANTI Giorgia - Consigliere	Sì
4. BARATTI Emanuele - Consigliere	Sì
5. GALLI Maria Luisa - Consigliere	Sì
6. PAPETTI Cristiano - Consigliere	Sì
7. PETRIS Chiara - Consigliere	Sì
8. RINALDI Sergio - Consigliere	Sì
9. TAPPA Alberto - Consigliere	Sì
10. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
11. IANNI' Riccardo - Consigliere	Sì
12. COLLI Giuseppe - Consigliere	Sì
13. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria NATALE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Manuel MAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTA la legge n. 67 di conversione del Decreto-legge nr. 39 del 29 marzo 2024, il cui testo è stato approvato in data 23 maggio 2024, che all'articolo 7-quater prevede *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8"*;

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *"l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai*

commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTI gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 3274 del 22/04/2024 e dalla Determinazione n. 57 del 11/06/2024 adottata dal Servizio Economico Finanziario del Comune di Cilavegna, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dalla Società ARS Ambiente s.r.l. e trasmessa allo scrivente Comune in data 13/06/2024 prot. n. 4818;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 18/06/2024 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Cilavegna;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]”*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: **“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 18.06.2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 704.355,00 per il 2024 e ad € 706.235,00 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4

della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 700.047 per il 2024 e ad € 701.927 per il 2025;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che nessun consigliere ha richiesto la parola;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 140 del 18.06.2024, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Manuel MAGGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Angela Maria NATALE

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 19 DEL 24/06/2024

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 03-lug-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 18-lug-2024.

Nello stesso giorno, 03-lug-2024, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 03/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Angela Maria Natale

	2024			2025		
	Comune di Cilavegna			Comune di Cilavegna		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo inte RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	47.692	-	47.692	47.692	-	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	239.228	-	239.228	239.228	-	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	174.507	3.909	178.416	174.507	3.909	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	24.579	-	24.579	24.579	-	
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	14.747	-	14.747	14.747	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	20.364	-	20.364	20.364	-	
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	14.662	-	14.662	14.662	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClof _{TV}	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	43.816	43.816	-	43.816	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	432.017	47.726	479.743	432.017	47.726	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	34.719	27.176	61.895	34.719	27.176	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.044	38.471	39.514	1.044	38.471	
Costi generali di gestione CGG	44.554	2.818	47.372	44.554	2.818	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	
Altri costi CO _{Al}	159	-	159	159	-	
Costi comuni CC	45.757	41.288	87.045	45.757	41.288	
Ammortamenti Amm	11.539	-	11.539	13.279	-	
Accantonamenti Acc	877	42.567	43.445	877	42.567	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	-	42.567	42.567	-	42.567	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	877	-	877	877	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	8.735	-	8.735	8.769	-	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	13	-	13	89	-	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale CK	21.164	42.567	63.731	23.013	42.567	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RClof _{TF}	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	12.688	12.688	-	12.859	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	100.893	123.720	224.612	102.601	123.891	
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	580.333	171.446	751.778	582.042	171.616	
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	532.910	171.446	704.355	534.619	171.616	
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			71%			71%
q _{a-2} ton			2.772,84			
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			24,83			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,68			
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
r _{PI} _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
(1+ρ)			1,0960			
ΣT _a			704.355			
ΣTV _{a-1}			464.179			
ΣTF _{a-1}			224.013			
ΣT _{a-1}			688.192			
ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,0235			
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			704.355			
delta (ΣT _a -ΣT _{max})			-			
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	432.017	47.726	479.743	432.017	47.726	
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	100.893	123.720	224.612	102.601	123.891	
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	532.910	171.446	704.355	534.619	171.616	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.308			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fisso			-			
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			475.435			
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			224.612			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			700.047			
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	
Macro Indicatore R1						
R1			-			
Calcolo H di partenza						
AR ^{aggsc} _{sc} si			27.610			
CRD ^{aggsc} _{sc} si			142.155			
H di partenza			19,4%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			23,4%			26,9%
Classe obiettivo			G			G

**Aggiornamento biennale del Piano Economico
Finanziario TARI 2022-2025
(annualità 2024-2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI CILAVEGNA**

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	7
1.5 Altri elementi da segnalare	7
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.	8
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.	8
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Cilavegna	8
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Cilavegna	8
4. Attività di validazione	9
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	10
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	11
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	12
5.1.3 Coefficiente C116	14
5.1.4 Coefficiente CRI	14
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	14
5.2.1 Componente previsionale CO116	15
5.2.2 Componente previsionale CQ	15
5.2.3 Componente previsionale COI	15
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	16
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	16
5.4.1 Determinazione del fattore <i>b</i>	16
5.4.2 Determinazione del fattore ω	17
5.5 Conguagli	18
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	19
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	20
5.8 Rimodulazione dei conguagli	21
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	21
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	21
5.11 Ulteriori detrazioni	21
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	22

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni*

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” ed è affidata all’Ente Territorialmente Competente “fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 28 del MTR-2”.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023) predisposta dal Soggetto Validatore coincidente con la Società ARS Ambiente s.r.l;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Società ARS Ambiente s.r.l come illustrato nella relazione che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Cilavegna.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Cilavegna – Servizio Economico Finanziario: gestore della tariffa e del rapporto con

gli utenti;

- Società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade;

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando al Servizio Economico Finanziario il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Società ARS Ambiente s.r.l. quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

CER	Tipologia	Trattamento	Impianto
150102	Imballaggi misti	sel./rec.	Aboneco Recycling Srl
150107	Imballaggi in vetro	sel./rec.	New Roglass Srl / Tecno recuperi Spa
160103	Pneumatici	sel./rec.	Aboneco Recycling Srl
200101	Carta e cartone	sel./rec.	Del Conte Srl
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	sel./rec.	Ambyenta Spa / Ecoprogetto Milano Srl
200125	Oli e grassi commestibili	sel./rec.	Fer.Ol.Met Srl
200126	Oli minerali	sel./rec.	Fer.Ol.Met Srl
200138	Legno	sel./rec.	Gruppo Mauro Saviola Srl
200139	Plastica	sel./rec.	Aboneco Recycling Srl
200140	Metalli	sel./rec.	Dosio Luigi Srl / Metallurgica Vigevanese Srl
200201	Scarti vegetali	sel./rec.	Azienda Agricola Allevi Srl
200303	Residui della pulizia stradale	sel./rec.	Fenice Srl Unipersonale
200307	Rifiuti ingombranti	sel./rec.	Aboneco Recycling Srl / Green Up Spa

CER	Tipologia	Trattamento	Impianto
080318	Toner	stoccaggio	Aneco Srl
150110	Imballaggi cont. sost. pericolose	stoccaggio	Aneco Srl
160504	Gas in contenitori a pressione cont. sost. pericolose	stoccaggio	Aneco Srl
160505	Gas in contenitori a pressione	stoccaggio	Aneco Srl
170302	Miscele bituminose	sel./rec.	C.R. Srl
200127	Prodotti T/F	stoccaggio	Aneco Srl
200132	Medicinali scaduti	stoccaggio	Aneco Srl / Lodigiana Recupero Srl
200134	Batterie e Accumulatori	stoccaggio	Lodigiana Recupero Srl
200301	Rifiuti urbani non differenziati e tessili sanitari	termodistruzione con recupero energetico	Lomellina Energia Srl

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con PEC prot. 3274 del 22/04/2024

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con PEC prot. 3274 del 22/04/2024

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Cilavegna

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 57 del 11/06/2024 del Gestore – Servizio Economico Finanziario.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Cilavegna

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 57 del 11/06/2024 del Gestore – Servizio Economico Finanziario.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto descritto dal Soggetto Validatore – Società ARS Ambiente s.r.l e trasmesso a questo Comune in data 13/06/2024 prot. n. 4818.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 688.192	€ 704.355
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 704.355	€ 706.235
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	€ 704.355	€ 706.235

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO_{116, TV, a}^{exp}$ e $CO_{116, TF, a}^{exp}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
G_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 9,6 %

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2023), pari ad € 688.192

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,6%

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2024), pari ad € 704.355

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$704.355 / 688.192 = 1,0235 \leq (1 + 9,6\%) = 1,0960$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 25,68 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 24,83 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} < Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a -0,15 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,1%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV,a}^{116}$ e $CO_{TF,a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Cilavegna sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da

conseguire e le citate componenti;

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Cilavegna non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Cilavegna l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che

consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{SC} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente. Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1, in assenza di informazioni fornite dal Gestore, è stato valorizzato per un importo pari a zero.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente $\rightarrow \omega$ assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$.

Con riferimento al Comune di Cilavegna ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ non soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,20 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,60
ω	$0,1 < 0,4$	0,20
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,72

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione della componente che si intende valorizzare:

Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a1}$ nonché del tasso $WACC_{RID, a1}$ a e del parametro Kd^{real}_{a1} fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	Sangalli G. & C. s.r.l.	0	0	totale Gestori	Comune di Clavegna	Sangalli G. & C. s.r.l.	0	0	totale Gestori	Comune di Clavegna
Quota residua relativa alle componenti RCUs				-					-	
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scostamento COV ₂₀₁₈₋₁₉				-					-	
Recupero COI ₂₀₁₈₋₁₉ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero COexp.IT (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp.IT, 18,19}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuiti alle attività di prepulso, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)				-					-	
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-	746	-	-	746	-	887	-	-	887
Recupero conguaglio π^{2022} - parte fissa				-					-	
RC_{costi fissi}	-	746	-	-	746	-	887	-	-	887

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio 2022 (annualità n-2 di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti), i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 106.325.339
B) Costi della produzione	€ 107.350.882
21) Risultato di esercizio	-€ 924.128
Totale Attivo patrimoniale	€ 79.802.543
A) Patrimonio Netto	€ 20.458.029
D) Debiti	€ 55.782.512
D4) Debiti verso banche	€ 24.870.985
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	26%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	70%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	31%

Dai dati sopra riportati, emerge una situazione economica (risultato negativo di esercizio) che presenta profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo Comune di Cilavegna.

A fronte della situazione sopra descritta, la società non ha segnalato situazioni di particolare disequilibrio economico finanziario, come anche ribadito nella comunicazione di accettazione della detrazione 4.6, inerenti alla gestione per conto dell'ente ed ha comunque tratto i dati dal bilancio 2022 per la valorizzazione del PEF grezzo 2024.

Il Comune di Cilavegna, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato che il valore del Piano Finanziario grezzo trasmesso dal Gestore Sangalli Giancarlo & C. risulta essere superiore alle previsioni contrattuali poste in essere col Comune di Cilavegna. Considerato tale disallineamento tra il valore del PEF grezzo e il corrispettivo che il Comune riconoscerà alla società per il servizio svolto, lo scrivente ETC ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif con riferimento a quanto predisposto dal Gestore in questione, procedendo ad effettuare una detrazione, comunicata a quest'ultimo tramite nota prot. n. 4417 del 30/05/2024, per un importo pari a **€ 47.423** per l'anno 2024 e per l'anno 2025.

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

Tale circostanza, come indicato nell'articolo 28.2 del MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) deve essere comunicata al Gestore:

“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Cilavegna, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Cilavegna, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Cilavegna al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando

al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 704.355 - € 4.308 = € 700.047

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022 disponibili per il Gestore Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF:

Si precisa che non sono state effettuate stime del valore di CRD al di sotto della soglia minima “floor” indicata nel Tool di calcolo.

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	27.610		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	142.155		
H	19,4%	23,4%	26,9%
Classe di appartenenza	H	G	G